

Donazioni “indirette” e donazioni “informali” al cospetto delle Sezioni Unite

di Angelo Busani (*)

Sia pur concernente una tematica di stretto ambito civilistico, la **sentenza** delle **Sezioni Unite** della Corte di cassazione **n. 18725/2017** non può non dispiegare conseguenze anche in ambito tributario, per lo **spartiacque** che essa erige tra la **donazione nulla** per **manca**za di **forma** e la donazione **valida** perché **“indiretta”**. Le Sezioni Unite forniscono inoltre un vero e proprio “catalogo” delle fattispecie che sono qualificabili in termini di donazioni indirette.

Non può non dispiegare rilevanti conseguenze anche in campo tributario, pur se emanata in ambito prettamente civilistico, la sentenza n. 18725/2017 (1) delle Sezioni Unite della Corte di cassazione per la quale “il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta. Ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore” (2).

Invero, dopo questa sentenza (che, dunque, sancisce la nullità della donazione “informale” effettuata mediante bonifico bancario), e per la sua autorevolezza, è ipotizzabile (e sperabile) che cessi la infelice deriva della giurisprudenza (3) nel senso della ritenuta tassabilità (con l’imposta di donazione) delle c.d. donazioni “informali”: essendo stato finalmente sancito

che si tratta di donazioni “nulle”, esse, infatti, non possono né essere ritenute come manifestazioni di capacità contributiva (per il fatto di non produrre alcun arricchimento in capo al “donatario”) né esser ritenute comunque tassabili ancorché nulle, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (4) (probabilmente applicabile anche all’imposta di donazione ai sensi dell’art. 55, comma 1, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) (5), il quale bensì prevede la tassazione con l’imposta di registro dell’atto nullo, ma presupponendo appunto l’esistenza di un “atto”, ciò che, per definizione, manca nel caso delle donazioni “informali”.

A questo punto, pare necessario, per proseguire proficuamente il discorso sulla tassazione delle donazioni “indirette” e delle donazioni “informali”, accordarsi preventivamente su questi concetti, perché spesso utilizzati confusamente o a sproposito. E, al riguardo, analizzando quel che accade nella concretezza della quotidiana vita di relazione, occorre rilevare che le situazioni in cui un soggetto intende beneficiare un altro soggetto (senza ricevere, in cambio, una

(*) *Notaio in Milano*

(1) Il testo della sentenza è riportato a seguire.

(2) Cass., SS.UU., 27 luglio 2017, n. 18725, in commento, e in *il fisco*, n. 36/2017, pag. 3469, con nota di Carunchio; in *Corr. giur.*, n. 10/2017, pag. 1219, con nota di Martino; sulla quale cfr. anche Busani, “La donazione con bonifico senza notaio è nulla”, in *Il Sole - 24 Ore* del 28 luglio 2017.

(3) Cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 634, in *Vita Not.*, 2012, pag. 336; in *Rass. trib.*, 2012, pag. 761; in *il fisco*, 2012, pag. 1323. Interessante notare che nella fattispecie giudicata da

questa sentenza, si trattava di un versamento di denaro effettuato dai nonni sul conto corrente bancario dei nipoti minorenni; quindi, non vi era alcun documento scritto (se non le contabili bancarie) ed è stata ritenuta essersi manifestata una capacità contributiva in capo a soggetti legalmente incapaci, destinatari, ma non partecipi, dell’attività liberale dei nonni.

(4) È il Testo Unico dell’imposta di registro, cui d’ora innanzi ci si riferisce con l’acronimo “T.U.R.”.

(5) È il Testo Unico dell’imposta di successione e donazione, cui d’ora innanzi ci si riferisce con l’acronimo “T.U.S.D.”.

controprestazione) si possono probabilmente ridurre alle seguenti tre casistiche:

- a) la stipula di un formale contratto di donazione (e cioè del contratto di cui all'art. 769, c.c., "col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione");
- b) la confezione di un atto giuridico o di un negozio giuridico (6) (diverso dalla donazione di cui all'art. 769, c.c.) (7) che abbia lo stesso effetto (8) di una donazione "formale", e cioè l'intenzione del donante (condivisa dal donatario) di provocare un incremento del patrimonio del soggetto beneficiario con il correlativo depauperamento del

SOLUZIONI OPERATIVE

Nullità delle donazioni informali

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 18725/2017, che sancisce la nullità della donazione "informale" effettuata mediante bonifico bancario, è ipotizzabile che cessi la infelice deriva della giurisprudenza nel senso della ritenuta tassabilità (con l'imposta di donazione) delle c.d. donazioni "informali": essendo stato finalmente sancito che si tratta di donazioni "nulle", esse, infatti, non possono, né essere ritenute come manifestazioni di capacità contributiva (per il fatto di non produrre alcun arricchimento in capo al "donatario"), né esser ritenute comunque tassabili ancorché nulle, ai sensi dell'art. 38, D.P.R. n. 131/1986 (probabilmente applicabile anche all'imposta di donazione), il quale bensì prevede la tassazione con l'imposta di registro dell'atto nullo, ma presupponendo, appunto, l'esistenza di un "atto", ciò che, per definizione, manca nel caso delle donazioni "informali".

patrimonio del soggetto disponente (esempi di atti unilaterali sono: l'adempimento di un pagamento dovuto da altri (9), la rinuncia a un credito o a un diritto reale (10), la *electio amici* in dipendenza della stipula di un contratto "per persona da nominare" (11), il rilascio di una "delega" ad operare su un conto corrente senza obbligo di rendiconto (12), l'istituzione di un *trust* (13); esempi di contratti sono: la vendita con corrispettivo volutamente irrisorio (14), l'assicurazione (15) o un altro contratto a favore di un terzo (16), l'accollo di un debito altrui (17);

- c) lo svolgimento di un'attività materiale (18) (ad esempio: il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari

(6) Cfr. Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(7) Cfr., ad esempio, Cass. 21 ottobre 2015, n. 21449, in *Riv. nel Dir.*, 2015, pag. 2155; nonché Cass. 4 settembre 2015, n. 17604, in *Rep. Foro it.*, 2015, voce "Successione ereditaria", n. 100; Cass. 16 aprile 2015, n. 7683, in *Foro it.*, 2015, I, pag. 3937; e Cass. 25 marzo 2013, n. 7480, in *Fam. dir.*, 2013, pag. 554, con nota di Oberto, "Liberalità indirette tra conviventi 'more uxorio' e tentativi di recupero del bene alla cessazione del rapporto".

(8) Sul punto, Amadio, "La nozione di liberalità non donativa nel Codice civile", in AA.VV., *Liberalità non donative e attività notarile, I Quaderni della Fondazione del Notariato*, Milano, 2008, pag. 18; nonché Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(9) Cfr. Cass. 23 maggio 2014, n. 11491, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce "Donazione", n. 13; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce "Donazione", n. 11; e Cass. 22 settembre 2000, n. 12563, in *Rep. Foro it.*, 2000, voce "Donazione", n. 22.

Se si paga il prezzo di un altrui acquisto è come dire che si intende intestare il proprio acquisto a nome di altri: cfr. in tal senso Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(10) Cfr. Cass. 25 febbraio 2015, n. 3819, in *Foro it.*, 2015, I, pag. 2833; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, pag. 577, con nota di Mazzariol, "Rinuncia abdicativa alla quota di proprietà: tra tipicità e atipicità della fattispecie", in *Riv. giur. ed.*, 2015, I, pag. 384; in *Riv. not.*, 2015, pag. 807, con nota di Milioni, "Il rapporto tra rinuncia abdicativa e donazione nell'attività notarile"; e Cass. 30 dicembre 1997, n. 13117, in *Notariato*, 1998, pag. 407, con nota di Tordiglione. Cfr. anche Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento, secondo cui "Anche la

rinuncia abdicativa può atteggiarsi a liberalità (Cass., Sez. II, 3 marzo 1967, n. 507; Cass., Sez. II, 29 maggio 1974, n. 1545; Cass., Sez. II, 10 gennaio 2013, n. 482; Cass., Sez. II, 25 febbraio 2015, n. 3819)".

(11) Cfr. Magliulo, "La dichiarazione di nomina di terzo tra preliminare e definitivo immobiliare", in AA.VV., *Liberalità non donative e attività notarile, I Quaderni della Fondazione del Notariato*, Milano, 2008, pag. 48.

(12) Cfr. Cass. 14 gennaio 2010, n. 468, in *Giust. civ.*, 2011, I, pag. 527.

(13) Cfr. Bartoli, "Trust interno e liberalità non donativa", in AA.VV., *Liberalità non donative e attività notarile, I Quaderni della Fondazione del Notariato*, Milano, 2008, pag. 59.

(14) Cfr. Cass. 3 novembre 2009, n. 23297, in *Giust. civ.*, 2010, I, pag. 1134; in *Quest. dir. fam.*, n. 2/2010, pag. 36, con nota di Piccione; e Cass. 29 settembre 2004, n. 19601, in *Rep. Foro it.*, 2004, voce "Donazione", n. 9. Cfr. anche Cass., SS.UU., 27 luglio 2017, n. 18725, in commento.

(15) Cfr. Cass. 19 febbraio 2016, n. 3263, sulla quale cfr. Busani, "Le polizze sulla vita sono donazioni indirette", in *Il Sole - 24 Ore* del 15 marzo 2016.

(16) Cfr. Tagliaferri, "L'intestazione di immobile in nome altrui tramite contratto a favore di terzo", in AA.VV., *Liberalità non donative e attività notarile, I Quaderni della Fondazione del Notariato*, Milano, 2008, pag. 107. Cfr. anche Cass., SS.UU., 27 luglio 2017, n. 18725, in commento.

(17) Cfr. Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(18) Sul punto che lo "spirito di liberalità" sia "ricollegabile a specifici comportamenti umani, non necessariamente ad atti formali aventi contenuto negoziale". Cfr. ad esempio Tassinari, "Ipotesi dubbie di liberalità non donative", in AA.VV., *Liberalità*

che si attua o *brevi manu* - e cioè consegnando fisicamente del denaro contante - o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario o un “*dossier titoli*” o un qualsiasi altro rapporto bancario (19); la consegna di un assegno circolare intestato al donatario, affinché questi lo incassi sul proprio conto corrente bancario (20); la consegna di un titolo al portatore (21); l’incremento del fondo altrui con costruzioni o pianzioni; ecc.) o la tenuta di un comportamento consapevolmente omissivo (come quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o di usucapione; oppure come quello di lasciare operare il meccanismo di cui all’art. 177, comma 1, lett. a), c.c., vale a dire la stipula di un contratto di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale dei beni con impiego di suo denaro personale, provocando la sottoposizione del bene acquistato al regime di comunione legale) che abbia come conseguenza, anche in questo caso, la diminuzione del

patrimonio del soggetto disponente e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario (22).

Ebbene, utilizzando un linguaggio sintetico, nel caso a), si parla di donazione “formale” o “diretta” (o di donazione, senz’altro); nel caso b), si parla di donazione “indiretta”; nel caso c), si parla di donazione “informale” (23).

Il caso a) (la donazione “formale”) si distingue nettamente dai casi b) (donazione “indiretta”) e c) (donazione “informale”), per la necessaria presenza, nel caso a), dell’atto pubblico a pena di nullità (ai sensi dell’art. 782, c.c.).

Più difficile distinguere tra i casi b) e c) (i quali, anzi, non infrequentemente - sia nel linguaggio “comune” sia in contesti tecnico-giuridici - sono accumulati, e forse in modo acritico). Per effettuare la distinzione, occorre partire dal presupposto che:

- nel caso b) (e cioè quello della donazione “indiretta”) (24) si è in presenza di un c.d. negozio-mezzo (25) (quello che viene posto in es-

non donative e attività notarile, I Quaderni della Fondazione del Notariato, Milano, 2008, pag. 107.

(19) Nonostante che la giurisprudenza (tra cui la oltre menzionata sentenza delle Sezioni Unite, in commento) sia categorica nel qualificare in termini di (valida) donazione “indiretta” a favore del cointestatario non versante, il versamento che l’altro cointestatario effettui sul conto cointestato, non v’è chi non veda, in questa fattispecie, una situazione assolutamente identica a quella (qualificata in termini di donazione diretta nulla dalla predetta sentenza n. 18725/2017) del bonifico che un soggetto effettui a favore di altro soggetto.

Per la considerazione della cointestazione di rapporti bancari come donazione “indiretta”, cfr. Cass. 16 gennaio 2014, n. 809, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, pag. 594, con nota di Tomat, “Versamenti in conto corrente cointestato, ‘animus donandi’ e donazione di beni futuri”; in *Fam. dir.*, 2015, pag. 121, con nota di Alvisi, “Conto corrente a firme e disponibilità disgiunte, titolarità delle somme e ripartizione dell’onere della prova”; Cass. 9 maggio 2013, n. 10991, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce “Donazione”, n. 15; Cass. 12 novembre 2008, n. 26983, in *Foro it.*, 2009, I, pag. 1103; in *Riv. not.*, 2009, pag. 1213, con nota di Nicodemo, “Donazione indiretta e cointestazione del libretto bancario al portatore. La difficile prova dell’*animus donandi*”; in *Fam. pers. succ.*, 2009, pag. 968, con nota di Ambanelli; Cass. 10 aprile 1999, n. 3499, in *Giur. it.*, 1999, pag. 2017, le cui massime sono oltre riportate.

Per la considerazione della cointestazione di rapporti bancari in termini di donazione “indiretta”, cfr. anche Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

Cfr., sul punto, anche Musto, “Il conto corrente cointestato: da fattispecie ‘tipica’ a ‘tipologia’ di liberalità non donativa?”, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, pag. 552.

(20) È questa la fattispecie considerata in Cass. 24 giugno 2016, n. 13133, in *Notariato*, n. 1/2017, pag. 82; e in *Corr. Trib.*, n. 1/2017, pag. 71, con nota di Arquilla, “Sempre tassabili le liberalità indirette?” (sulla quale cfr. Busani, “Donazioni indirette a rischio tasse”, in *Il Sole - 24 Ore* del 30 agosto 2016), che ha

deciso per la tassabilità della donazione indiretta, realizzata mediante la dazione di un assegno circolare dal padre al figlio (destinato a servire come pagamento del prezzo di un acquisto immobiliare da compiersi dal figlio medesimo), per il fatto che nell’atto di acquisto, nel quale quel denaro venne poi utilizzato, non era stata fatta menzione della intervenuta donazione del denaro. Cfr. anche Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(21) Cfr. Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(22) Cfr. Cass. 23 maggio 2014, n. 11491, in *Rep. Foro it.*, 2014, voce “Donazione”, n. 13; e App. Venezia, 24 settembre 2013, in *Foro Pad.*, 2014, I, pag. 315.

(23) Cfr., ad esempio, Salanitro, “Brevi appunti sulla tassabilità della donazione informale”, in *Riv. dir. trib.*, 2014, II, pag. 273.

(24) Cfr. Amadio, “La nozione di liberalità non donativa nel Codice civile”, in AA.VV., *Liberalità non donative e attività notarile, I Quaderni della Fondazione del Notariato, Milano, 2008, pag. 17*; Carnevali, “Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette che hanno leso la quota di legittima”, in AA.VV., *Studi in onore di L. Mengoni*, I, Milano, 1995, pag. 133; Carnevali, “Successioni”, II, in Rescigno (diretto da), *Tr. Dir. Priv.*, vol. 6, 1997, pag. 498; Matarrese, “Azione di riduzione di liberalità atipica”, in *Giust. civ.*, n. 5/2011, pag. 1287; Mengoni, *Successioni per causa di morte. Successione necessaria*, Milano, 2000, pag. 43; Palazzo, “Atti gratuiti e donazioni”, in Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 2000, pag. 347; Torrente, “La donazione”, in *Trattato diritto civile commerciale Cicu - Messineo*, Milano, 1956, pag. 15.

(25) Cfr. Cass. 16 marzo 2004, n. 5333, in *Guida dir.*, n. 15/2004, pag. 60, con nota di Sacchetti; Cass., SS.UU., 5 agosto 1992, n. 9282, in *Foro it.*, 1993, I, pag. 1544, con note di De Lorenzo e Fabiano; in *Vita not.*, 1993, pag. 261; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1993, I, pag. 373, con nota di Regino; in *Resp. civ.*, 1993, pag. 283, con nota di Basini, “L’oggetto della liberalità ai fini della collazione, dell’imputazione ‘ex se’ e della riunione fittizia, in ipotesi di intestazione di beni in nome altrui”;

sere dal solo soggetto disponente, se si tratta di un atto unilaterale; oppure il contratto che viene stipulato tra il soggetto disponente e il soggetto beneficiario, se si tratta di un atto bilaterale), diverso dalla donazione “formale”, attraverso il quale si perviene allo stesso risultato economico (il c.d. negozio-fine) che si raggiungerebbe se si stipulasse una donazione “formale” (la quale è, dunque, il “negozio-fine” che si intende effettivamente stipulare seppur non ponendo in essere una donazione “formale”, ma, appunto, ponendo in essere il “negozio-mezzo”, e cioè la donazione “indiretta”) (26);

- nel caso c) (e cioè quello della donazione “informale”), non si ha la confezione di alcun atto giuridico o negozio giuridico, ma si ha solo lo svolgimento di una attività meramente materiale con la quale si provoca, in capo al beneficiario, un incremento patrimoniale e, in capo al disponente, un correlativo depauperamento.

La distinzione tra il caso b) (donazione “indiretta”) e il caso c) (donazione “informale”) è però complicata dalla considerazione che, ove si segua la tradizionale idea secondo cui, in tanto una donazione è valida in quanto vi sia il rispetto (27) delle prescrizioni formali di cui al predetto art. 782, c.c. (28), la fattispecie della donazione “informale” dovrebbe essere relegata o al rango di una fattispecie giuridicamen-

te inesistente (perché rilevante solo sotto un profilo meramente materiale, fatta salva peraltro l'osservazione che da essa comunque deriva al “donante”, il quale intenda esercitarla, l'azione per ripetere l'indebita dazione dal medesimo effettuata) oppure (se la considerasse originatrice di una situazione giuridicamente rilevante) affetta da nullità per violazione della norma secondo la quale, appunto, per porre validamente in essere una donazione vi deve essere ossequio alla forma pretesa dall'art. 782, c.c. (29); quando, invece, il caso della donazione “indiretta” non solo è affrancato dal problema della invalidità per difetto di forma (30) ma è ritenuto (dal legislatore stesso) integrare una fattispecie meritevole di attenzione e, quindi, necessitante di normazione positiva (31).

Conseguenza inevitabile di questo ragionamento (in termini di tassazione) sarebbe che l'ipotesi della donazione “informale” non dovrebbe essere nemmeno presa in considerazione: una attività materiale non consistente in una situazione giuridicamente rilevante o, tutt'al più, originante una situazione giuridicamente rilevante ma affetta da nullità, non può evidentemente subire tassazione (32); invero, ponendo in essere una fattispecie qualificata dalla legge in termini di “nullità”, non si avrebbe alcuna manifestazione di capacità contributiva, poiché

e in *Riv. not.*, 1993, pag. 144.

(26) Secondo l'Amministrazione finanziaria (circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015) le “liberalità indirette” sono “quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche (cfr. la circolare n. 207/E del 16 novembre 2000, par. 2.2.10)”.

(27) Cfr., per tutti, Biondi, *Le donazioni*, Torino, 1961, pag. 157. La ragione è quella di rendere consapevole il donante della spogliazione che la donazione provoca nel suo patrimonio: in tal senso cfr., ad esempio, Galgano, *Diritto civile e commerciale, Le obbligazioni e i contratti*, II, t. 1, Padova, 1993, pag. 217.

(28) Che pare sottinteso in Cass. 24 febbraio 2004, n. 3642, in *Riv. not.*, 2005, pag. 583.

(29) Cfr. Trib. Milano, 21 aprile 2011; e Cass. 6 novembre 2008, n. 26746, in *Giust. civ.*, 2009, I, pag. 2384. Cfr. anche Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(30) Cfr. Cass. 25 febbraio 2015, n. 3819, in *Foro it.*, 2015, I, pag. 2833; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, pag. 577, con nota di Mazzariol, “Rinuncia abdicativa alla quota di proprietà: tra tipicità e atipicità della fattispecie”; in *Riv. giur. ed.*, 2015, I, pag. 384; e in *Riv. not.*, 2015, pag. 807, con nota di Milloni, “Il rapporto tra rinuncia abdicativa e donazione nell'attività notarile”; Cass. 25 marzo 2013, n. 7480, in *Fam. dir.*, 2013, pag. 554, con nota di Oberto, “Liberalità indiretta tra

conviventi ‘more uxorio’ e tentativi di recupero del bene alla cessazione del rapporto”; Cfr., inoltre, Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(31) Cfr. l'art. 809, c.c., che equipara alle donazioni anche “le liberalità” che “risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769” sotto il profilo che esse “sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari”. Cfr. pure l'art. 737, comma 1, c.c., per il quale “[i] figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”.

(32) Al riguardo, non pare possibile far ricorso all'art. 38, T.U.R., il quale invero non dispensa dall'obbligo di registrazione (e dal pagamento della imposta di registro) in caso di “nullità [...] dell'atto” (presentato per la registrazione): infatti, detta norma presuppone l'esistenza di un “atto” (da presentare alla registrazione), ciò che, nella fattispecie, manca (trattandosi, appunto, di una attività materiale, quale la mera dazione del denaro).

Sull'inapplicabilità dell'art. 38, T.U.R., ai contratti verbali, cfr. Stevanato, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000, pag. 37.

manca la definitività dell'attribuzione (potendo il donante esercitare, sia pur nel termine prescrizione, l'azione di ripetizione della dazione indebita) e, inoltre, non si vedrebbe perché, negata la rilevanza ai principi civilistici in tema di forma *ad substantiam* della donazione, alla tassazione si dovrebbe far luogo solo in caso di consegna materiale di un bene mobile (come il denaro) ma non anche in caso di consegna materiale (gratuita e definitiva) di un bene immobile (33).

Qualora, invece, si seguisse un (peraltro non divisibile) (34) orientamento meno formalistico e, perciò, meno ancorato su concezioni "tradizionali", e si conferisse preminente rilievo allo "spirito di liberalità" che caratterizzi l'attività materiale dalla quale origina un arricchimento del patrimonio del beneficiario e un correlativo depauperamento del soggetto disponente, allora la donazione "informale" (sempre ragionando in termini di tassazione) non verrebbe più a costituire una fattispecie a sé stante rispetto alla donazione "indiretta", ma andrebbe a rappresentare una possibile variante di una donazione "indiretta" (35) se non una donazione "diretta" (che, seppur civilisticamente nulla, sarebbe sorprendentemente tassata (36)

perché comunque reputabile quale manifestazione di capacità contributiva, restando dunque fiscalmente irrilevante la mancata stipula dell'"atto" formale di cui all'art. 782, c.c., ed assumendo, invece, rilevanza il mero fatto economico provocato dal trasferimento materiale del bene "donato", ad esempio il denaro versato o bonificato sul conto corrente del donatario).

Definiti, dunque, i concetti di "donazione indiretta" e di "donazione informale", ci si può, a questo punto, occupare (37) della considerazione della donazione "indiretta" (e della donazione "informale", sia che la si consideri una fattispecie a sé stante rispetto alla donazione "indiretta", sia che la si consideri una *species* del *genus* donazione "indiretta") da parte del legislatore tributario (38).

La tassazione della donazione "indiretta" e della donazione "informale"

Nel testo unico dell'imposta di successione e donazione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), le liberalità diverse dalla donazione "formale" sono osservate in una pluralità di norme:

a) l'art. 1, comma 1, ove si sancisce che l'imposta sulle donazioni si applica ai trasferimenti

(33) Sono considerazioni di Salanitro, "Brevi appunti sulla tassabilità della donazione informale", in *Riv. dir. trib.*, 2014, II, pag. 280.

(34) Cfr. Cass., SS.UU., n. 18725/2017, in commento.

(35) Cfr. Cass. 16 gennaio 2014, n. 809, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, pag. 594, con nota di Tomat, "Versamenti in conto corrente cointestato"; in *Fam. dir.*, 2015, pag. 121, con nota di Alvisi, "Conto corrente a firme e disponibilità disgiunte, titolarità delle somme e ripartizione dell'onere della prova"; Cass. 9 maggio 2013, n. 10991, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce "Donazione", n. 15; Cass. 12 novembre 2008, n. 26983, in *Foro it.*, 2009, I, pag. 1103; in *Riv. not.*, 2009, pag. 1213, con nota di Nicodemo, "Donazione indiretta e cointestazione del libretto bancario al portatore. La difficile prova dell'*animus donandi*", in *Fam. pers. succ.*, 2009, pag. 968, con nota di Ambanelli, "Cointestazione di libretto di deposito a risparmio, accertamento dell'intento liberale e donazione indiretta"; e Cass. 10 aprile 1999, n. 3499, in *Giur. it.*, 1999, pag. 2017.

(36) Cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 634, cit.; e Id., 29 ottobre 2010, n. 22118, cit.

(37) Si dà per qui presupposta, in senso affermativo (lo ha esplicitamente affermato la circolare n. 30/E dell'11 agosto 2015), la risposta alla domanda se, con la riesumazione dell'imposta di successione e donazione (dopo la sua soppressione sancita con Legge 18 ottobre 2011, n. 383), disposta dall'art. 2, commi 47-53, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in Legge 24 novembre 2006, n. 286, siano tornate in vigore (in quanto "compatibili") anche le norme del D.Lgs. n. 346/1990 inerenti la tassazione delle donazioni "indirette". Invero, un

giudizio di incompatibilità avrebbe potuto trarsi, non infondatamente, a causa della previsione, nelle norme riesumate, di aliquote e franchigie diverse da quelle attualmente applicabili (e, quindi, di un sistema di tassazione incompatibile con quello oggi vigente).

Sul tema della ritenuta incompatibilità tra l'attuale sistema di imposizione delle donazioni e la normativa sulla tassazione delle donazioni "indirette" contenuta nel D.Lgs. n. 346/1990, cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 168-2006/T del 15 dicembre 2006, "Prime note a commento della nuova imposta sulle successioni e donazioni", in *CNN Notizie* del 9 gennaio 2007; Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 135-2011/T del 1° marzo 2012, "Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nell'attività notarile", in *CNN Notizie* del 18 maggio 2012.

Cfr. anche Fedele, "Il regime fiscale di successioni e liberalità", in Rescigno (a cura di), *Successioni e donazioni*, vol. II, Padova, 2010, pag. 605; Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008, pag. 143; Ghinassi, "Le liberalità indirette nel nuovo tributo successorio", in *Rass. trib.*, 2010, pag. 394; Zanni - Rebecca - Trentin, "La tassazione delle liberalità indirette", in *il fisco*, n. 28/2010, pag. 4448.

(38) In materia, in generale, cfr. Gaffuri, *L'imposta sulle successioni e donazioni*, Padova, 2008, pag. 143; Lupi, "Riforma delle successioni: il nodo delle liberalità indirette", in *Rass. trib.*, n. 3/2000, pag. 855; Lupi, "Le liberalità non formalizzate nella riforma del tributo successorio", in *Rass. trib.*, n. 2/2001, pag. 330; Stevanato, *Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio*, Padova, 2000, *passim*.

di beni e diritti “per donazione o altra liberalità tra vivi”;

b) l’art. 1, comma 4, ove si sancisce che l’imposta di donazione non si applica ai casi di “donazione o liberalità di cui agli artt. 742 e 783 del Codice civile” (vale dire per le “spese non soggette a collazione”, di cui all’art. 742, c.c., e per le donazioni “di modico valore”, di cui all’art. 783, c.c.);

c) l’art. 1, comma 4-bis, ove si sancisce che, ferma restando “l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”, l’imposta però non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità “collegate” ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per tali atti sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro, in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto;

d) l’art. 55, comma 1-bis, ove si sancisce che sono soggetti a registrazione in termine fisso anche “gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette”, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato;

e) l’art. 56-bis, comma 1, ove si sanciscono i presupposti per l’accertamento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle “liberalità diverse dalle donazioni”;

f) l’art. 58, comma 5, ove si sancisce che “[l]e disposizioni” del Titolo III (rubricato “Applicazione dell’imposta alle donazioni”) del D.Lgs. n. 346/1990 “si applicano, in quanto compatibili, anche per gli atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione”.

A questo punto, occorre chiedersi a cosa il legislatore del D.Lgs. n. 346/1990 abbia inteso

LA PRASSI AMMINISTRATIVA

Applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni

L’Amministrazione finanziaria ha affermato che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”, nonché alle altre “liberalità tra vivi” che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione). Tale opinione pare errata e, comunque, assai frettolosa e, perciò, imprecisa e incompleta: essa infatti sembra evocare un (invero inesistente) generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione sia delle liberalità derivanti da atti non formati per iscritto.

riferirsi (e quale scopo abbia perseguito) parlando variamente (o confusamente) di “altra liberalità tra vivi” (all’art. 1, comma 1), di “liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione” (all’art. 1, comma 4-bis), di “donazioni [...] indirette” (all’art. 55, comma 1-bis), di “liberalità diverse dalle donazioni” (all’art. 56-bis, comma 1) e di “atti di liberalità tra vivi diversi dalla donazione” (all’art. 58, comma 5) (39).

Si tratta dunque di un fenomeno unitario o di una pluralità di fattispecie? Si tratta (o meno?) della considerazione unitaria di qualsiasi fattispecie in cui sia civilisticamente ravvisabile una donazione “indiretta” o una donazione “informale”?

L’Amministrazione finanziaria ha sbrigativamente espresso, sul punto, la seguente osservazione: “Come già chiarito dalla circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008, par. 2 (40), quindi, l’imposta sulle successioni e donazioni si applica alle ‘liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione’ (art. 1, comma 4-bis, del T.U.S.), nonché alle altre ‘liberalità tra vivi’ che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.

Questa opinione dell’Amministrazione pare errata e, comunque, assai frettolosa e, perciò, imprecisa e incompleta: essa, infatti, sembra evocare un (invero inesistente) generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione sia delle liberalità derivanti da atti non formati per iscritto.

Il che appare contestabile per le ragioni che seguono.

(39) Cfr. Casalini - Chizzini, “La tassazione delle liberalità indirette”, in *Corr. Trib.*, 2001, pag. 629.

(40) Per il vero, che nel paragrafo 2 della circolare n. 3/E/2008 sia affrontato questo argomento, pare essere affer-

mazione non corrispondente a quanto effettivamente scritto in detto paragrafo 2 (il quale pare non affrontare questo argomento).

La liberalità diversa dalla donazione "formale" che non risulta da un atto soggetto a registrazione

Anzitutto, occorre considerare almeno tre dati:

a) il rilievo che "[g]li atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del Testo Unico sull'imposta di registro" (art. 55, comma 1, T.U.S.D.);

b) il rilievo che l'art. 1, comma 4-bis (41), T.U.S.D., dispone la non applicazione dell'imposta di donazione in talune fat-

tispecie, dopo aver però esordito sancendo che resta "[f]erma... l'applicazione dell'imposta [di donazione] anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione";

c) il rilievo che l'art. 55, comma 1-bis, T.U.S.D., dispone la registrazione in termine fisso degli "atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette" formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato.

Da questi tre dati normativi parrebbe doversi desumere che, in tanto la donazione "indiretta" sarebbe rilevante ai fini dell'imposta di donazione, in quanto essa "risulti" (anche per effetto di enunciazione, ai sensi dell'art. 22, T.U.R.) da un "atto" soggetto alla registrazione; e, quindi, non vi sarebbe una situazione rilevante ai fini dell'imposta di donazione (salvo per i casi della registrazione "volontaria", della donazione che venga "confessata" dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento e della donazione effettuata all'estero)

SOLUZIONI OPERATIVE

Ipotesi di tassazione delle donazioni indirette

Si ritiene che **non** vi sia un **obbligo** generalizzato di **registrare tutte** le **donazioni "indirette"** risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti a registrazione, **ma** si pongono **solo** le seguenti ipotesi di tassazione delle donazioni "indirette" risultanti da atti soggetti a registrazione:

- la facoltà di **registrazione volontaria** delle donazioni "indirette", cui ricorrerà chi tema l'accertamento previsto nell'art. 56-bis, comma 2, T.U.S.D.;
- la tassazione delle donazioni "indirette" la cui esistenza risulti da **dichiarazioni rese dall'interessato** nell'ambito di procedimenti diretti all'**accertamento di tributi** (diversi dall'imposta di donazione).

se la donazione non risulti da un "atto" soggetto alla registrazione (e, come noto, per esserci obbligo di registrazione, deve esserci, anzitutto, di regola, la formazione "per iscritto" dell'atto da tassare "nel territorio dello Stato": art. 1, comma 1, lett. a), T.U.R.). Pertanto:

a) da un lato, non pare rilevante per l'imposta di donazione la donazione "indiretta" che non risulti (anche per effetto di enunciazione, ai sensi dell'art. 22, T.U.R.) da un atto formato "per iscritto" "nel territorio dello Stato"

(fatta eccezione per i casi della registrazione "volontaria", della donazione "confessata" dal contribuente nell'ambito di una procedura di accertamento e della donazione effettuata all'estero); pertanto, ad esempio, le donazioni "informali" (non stipulate per iscritto né enunciate in un atto scritto) non sarebbero un possibile oggetto di tassazione (42);

b) d'altro lato, resta da verificare se qualsiasi donazione "indiretta" che risulti (anche per via di enunciazione) da un atto formato "per iscritto" "nel territorio dello Stato" sia da sottoporre a tassazione (fatta eccezione per la già accennata fattispecie di esonero da tassazione di cui all'art. 1, comma 4-bis, T.U.S.D.).

La tassazione della liberalità diversa dalla donazione "formale" che risulta da un atto soggetto a registrazione

Pare dover essere negativa la risposta alla predetta domanda se qualsiasi liberalità (diversa

(41) Per il quale l'imposta "non si applica nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, o dell'imposta sul valore aggiunto".

(42) Cfr., in tal senso, Stevanato - Lupi, "Trasferimenti informali di ricchezza e imposta di donazione", in *Dial. Trib.*, n.

5/2012, pag. 542.

Nel senso invece della sottoposizione delle donazioni "informali" a imposta di donazione, cfr. le già menzionate sentenze di Cass. 18 gennaio 2012, n. 634, in *Vita not.*, 2012, pag. 336; in *Rass. trib.*, 2012, pag. 761; in *il fisco*, 2012, pag. 1323; e di Cass. 29 ottobre 2010, n. 22118, in *Rep. Foro it.*, 2010, voce "Successioni (imposta)", n. 17.

dalla donazione “formale”) che risulti (anche per effetto di enunciazione, ai sensi dell’art. 22, T.U.R.) da un atto formato “per iscritto” “nel territorio dello Stato” sia da sottoporre a tassazione.

Infatti, quando il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 si occupa (all’art. 56-bis, T.U.S.D., rubricato “Accertamento delle liberalità indirette”) della tassazione delle liberalità diverse dalla donazione “formale”, enuncia due principi:

a) la facoltà del contribuente di registrare “volontariamente” le liberalità indirette (art. 56-bis, comma 3, T.U.S.D.) (43);

b) il potere dell’Amministrazione di accertare le liberalità indirette solo al ricorrere di due presupposti (art. 56-bis, comma 1, T.U.S.D.):

- “quando l’esistenza” della liberalità indiretta “risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi”; e:

- “quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire” (44).

Nel caso a), l’imposizione è identica a quella applicabile a una donazione “diretta” (art. 56-bis, comma 3, T.U.S.D.) (45) e, quindi, a seconda delle concrete fattispecie, con le aliquote del 4, del 6 e dell’8% e con le franchigie di 100mila euro, 1 milione di euro e di 1,5 milioni di euro.

Nel caso b), “si applica l’aliquota del sette (46) per cento, da calcolare sulla parte dell’incremento patrimoniale che supera l’importo di 350 milioni di lire” (47) (art. 56-bis, comma 2, T.U.S.D.) (con la precisazione che non è comunque irrogabile alcuna sanzione) (48).

Se, dunque, il potere dell’Amministrazione di accertare donazioni “indirette” si ha solo al ricorrere dei predetti due presupposti (49), pare potersi concludere che non vi sia un obbligo generalizzato di registrare tutte le donazioni “indirette” risultanti (anche per via di enunciazione) da atti soggetti a registrazione, ma si pongano solo le seguenti ipotesi di tassazione delle donazioni “indirette” risultanti da atti soggetti a registrazione (fermo restando l’esonero da tassazione per le donazioni “indirette” rientranti nel perimetro di quelle identificate nell’art. 1, comma 4-bis, T.U.S.D.):

a) la facoltà di registrazione volontaria delle donazioni “indirette”, cui evidentemente ricorrerà chi tema l’accertamento previsto nell’art. 56-bis, comma 2, T.U.S.D.;

b) la tassazione delle donazioni “indirette” (non rientranti nel perimetro di esenzione di cui all’art. 1, comma 4-bis, T.U.S.D.) la cui “esistenza” “risulti da dichiarazioni rese dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi” (evidentemente diversi dall’imposta di donazione).

(43) Fatta salva la difficoltà pratica rappresentata dalla mancata approvazione del modello, previsto dall’art. 69, comma 11, Legge n. 342/2000, per la registrazione volontaria delle donazioni “indirette”.

(44) Secondo la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015, questa espressione normativa deve essere interpretata come se si riferisse alle franchigie attualmente vigenti (invece che alla soglia rappresentata da 350 milioni di lire), fissate in euro 1 milione se beneficiari della donazione siano il coniuge o i parenti in linea retta del donante, in euro 100mila se beneficiari della donazione siano i fratelli e le sorelle del donante e in euro 1 milione 500 mila se beneficiari della donazione siano soggetti portatori di grave handicap (art. 2, comma 49, D.L. n. 262/2006).

(45) In tal senso la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015.

(46) Secondo la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015, questa espressione normativa deve essere interpretata come se si riferisse all’aliquota massima attualmente vigente, vale a dire all’aliquota dell’8%.

(47) Secondo la circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015, questa espressione normativa deve essere interpretata come se si riferisse alle franchigie attualmente vigenti (invece che alla so-

gna rappresentata da 350 milioni di lire), fissate in euro 1 milione se beneficiari della donazione siano il coniuge o i parenti in linea retta del donante, in euro 100 mila se beneficiari della donazione siano i fratelli e le sorelle del donante e in euro 1 milione 500 mila se beneficiari della donazione siano soggetti portatori di grave handicap (art. 2, comma 49, D.L. n. 262/2006).

(48) Cfr. in tal senso circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015.

(49) Cfr. in tal senso Consiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 135-2011/T del 1° marzo 2012, “Rilevanza fiscale delle liberalità indirette nell’attività notarile”, in *CNN Notizie* del 18 maggio 2012; Gaffuri, “Le liberalità informali”, in *AA.VV., L’imposta sulle successioni e donazioni tra crisi e riforme*, Milano, 2000, pag. 285; Ghinassi, “Liberalità informali e tributo successorio”, in *Rass. trib.*, n. 3/2012, pag. 764; Massarotto, “Liberalità indirette: chiariti i dubbi su ‘voluntary disclosure’ e trasferimenti di ricchezza”, in *Corr. Trib.*, n. 37/2015, pag. 3809; Pettoruti, “Le liberalità non donative nell’imposizione indiretta”, in *AA.VV., Liberalità non donative e attività notarile, I Quaderni della Fondazione del Notariato*, Milano, n. 1/2008; Piscetola, “Liberalità indirette e imposta di donazione”, in *Notariato*, n. 6/2015, pag. 653.

Tipo di donazione	Casi particolari	Tassazione
Donazione "informale" non risultante da atto soggetto a registrazione	–	Non sussiste il presupposto per la sua tassazione
Donazione "indiretta" non risultante da atto soggetto a registrazione	–	Non sussiste il presupposto per la sua tassazione
Donazione "indiretta" o "informale" risultante (anche per enunciazione) da atto soggetto a registrazione	Rientrante nell'esonero da tassazione di cui all'art. 1, comma 4-bis, D.Lgs. n. 346/1990	Non sussiste il presupposto per la sua tassazione
	Facoltà di registrazione volontaria	Aliquote "ordinarie" (4%, 6%, 8%) Franchigie "ordinarie" (100mila, 1 milione, 1,5 milioni)
	Donazione dichiarata nell'ambito di un procedimento di accertamento	Aliquota dell'8% Franchigie "ordinarie" (100mila, 1 milione, 1,5 milioni)

LA SENTENZA

Cassazione, SS.UU., Sent. 27 luglio 2017 (18 luglio 2017), n. 18725 - Pres. Rordorf - Rel. Giusti

Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore.

Fatti di causa

1. - La vicenda riguarda una fattispecie attributiva triangolare a mezzo banca compiuta a titolo di liberalità: più precisamente, concerne un trasferimento di valori mobiliari, di cospicuo valore, depositati su un conto bancario, eseguito in favore di un terzo in virtù di un ordine in tal senso impartito alla banca dal titolare del conto, deceduto pochi giorni dopo l'operazione.

Apertasi la successione ab intestato dell'ordinante C.D., la figlia del *de cuius*, C.E., ha agito in giudizio davanti al Tribunale di Trieste nei confronti della beneficiaria del trasferimento, P.C., chiedendo, per la quota di un terzo spettante all'attrice sul patrimonio ereditario, la restituzione del valore degli strumenti finanziari, ammontanti complessivamente, alla data dell'esecuzione dell'operazione, a euro 241.040,60.

Premesso che gli strumenti finanziari (quote di Venetocash e di Venetocapital e titoli di Cassamarca) appartenevano al di lei padre ed erano custoditi in un apposito conto di deposito titoli in amministrazione presso Cassamarca S.p.A. e che la convenuta, nella qualità di delegata, aveva dato ordine alla banca di trasferirli sul proprio conto, l'attrice ha dedotto la nullità del negozio attributivo, in quanto privo della

forma solenne richiesta per la validità della donazione.

La P. si è difesa rilevando che il trasferimento era stato chiesto direttamente dal titolare dei titoli e solo reiterato da essa delegata. Ha sostenuto che l'attribuzione doveva essere considerata, in parte, adempimento di obbligazione naturale, giustificata dal legame affettivo che ella aveva instaurato con il *de cuius* e dalla cura e dall'assistenza prestate nei suoi confronti durante il corso della malattia che lo aveva portato alla morte; in parte, donazione indiretta.

2. - Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda, dichiarando la nullità della liberalità. Accertato che l'ordine alla banca proveniva dal C., il Tribunale ha distinto tra negozio sottostante (attribuzione patrimoniale alla P.) e ordine alla banca. Secondo il primo giudice, l'ordine alla banca è negozio astratto, autonomo rispetto ai rapporti *inter partes*; il negozio tra le parti è quello che rileva e deve essere qualificato come donazione vera e propria; il trasferimento non può essere ritenuto adempimento di obbligazione naturale ("in quanto i titoli sono stati attribuiti alla P. non con l'intento di adempiere ad un dovere morale e sociale, ma in considerazione dell'assistenza prestata al *de cuius* durante la sua malattia"), ma piuttosto do-

nazione remuneratoria. Di qui la nullità per difetto di forma.

3. - A diversa conclusione è pervenuta la Corte d'Appello di Trieste, la quale, con sentenza in data 20 dicembre 2011, ha accolto il gravame proposto in via principale dalla P. e rigettato la domanda.

La Corte territoriale ha osservato, innanzitutto, che "i fatti non sono contestati e che l'istruttoria ha confermato il 'doppio' ordine, necessario perché la banca aveva smarrito il primo ordine, sottoscritto direttamente dal C.". Sempre in punto di fatto, la Corte di Trieste, valorizzando la deposizione testimoniale del direttore della banca, ha ritenuto provato che la P. aveva assistito il C., precisando che la convivenza tra le parti era cominciata prima che questi scoprisse di essere affetto da un male incurabile.

La Corte d'Appello ha ricondotto la fattispecie nell'ambito della donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità. I giudici del gravame hanno considerato che, per integrare la liberalità di cui all'art. 809 c.c., non è indispensabile il collegamento "di due negozi, uno fra donante e donatario, e l'altro fra donante e terzo che realizza lo scopo-donazione", ma basta un solo negozio, con il rispetto delle forme per esso previste. Secondo la Corte di Trieste, l'ordine dato dal beneficiante all'istituto di credito è idoneo a veicolare lo spirito di liberalità.

La Corte d'Appello ha dichiarato assorbito il motivo di appello con cui l'appellante P. ha sostenuto che l'atto compiuto andava ricondotto all'adempimento di un'obbligazione naturale; e ha altresì dichiarato assorbito l'appello incidentale della C.

4. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello la C. ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

4.1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 769, 782 e 809 c.c., in relazione agli artt. 1852 e 1834 c.c.) la ricorrente censura che la Corte di Trieste abbia ritenuto che il mero trasferimento di valori mobiliari, non avente fondamento in alcun negozio causale sottostante, sia ad ogni effetto una donazione indiretta e, come tale, sottratta al vincolo della forma. Ad avviso della ricorrente, la liberalità attuata a mezzo bonifico non è una donazione indiretta, ma una donazione diretta, la quale richiede la forma dell'atto pubblico a pena di nullità. L'esclusione dell'onere della forma - implicitamente prevista, per le donazioni indirette, dall'art. 809 cod. civ. - sarebbe riferibile alle sole fattispecie negoziali causali,

laddove nella specie ci si troverebbe di fronte ad una semplice operazione bancaria.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Nel ragionamento della Corte d'Appello non vi sarebbe traccia di spiegazioni circa la ragione per la quale l'art. 809 c.c., debba trovare applicazione non solo ai contratti bancari di deposito cointestati, ma anche alle mere esecuzioni di disposizioni di trasferimento titoli dal conto del donante a quello del donatario.

5. - La P. ha resistito con controricorso, in particolare sottolineando che la vicenda del trasferimento dei titoli attraverso l'ordine impartito alla banca dal beneficiante è assimilabile all'ipotesi - che la giurisprudenza riconduce alla donazione indiretta - della cointestazione del conto corrente con successivo transito sullo stesso di somme appartenenti ad uno solo dei cointestatori.

6. - Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative delle rispettive posizioni in prossimità dell'udienza fissata dinanzi alla Sezione semplice.

7. - Con ordinanza interlocutoria n. 106 del 4 gennaio 2017, la 2^a Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, segnalando la presenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi e di un quadro interpretativo "frammentato" in ordine alla questione se, per aversi donazione indiretta, sia necessaria la presenza di almeno due negozi, o se sia sufficiente un solo negozio o, persino, un mero atto non negoziale, ed evidenziando, altresì, la particolare rilevanza della stessa, stante il frequente ricorso a operazioni del tipo di quelle compiute nella specie in funzione *trans* o *post mortem*.

8. - Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

9. - In prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Ragioni della decisione

1. - La questione sottoposta all'esame delle Sezioni Unite solleva un problema di rapporti tra il contratto tipico di donazione e le liberalità diverse dalla donazione (dette anche donazioni indirette o liberalità atipiche): l'uno, definito dall'art. 769 c.c., come l'atto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione; le altre, contemplate dall'art. 809 c.c., come liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione stessa, le

quali hanno in comune con l'archetipo l'arricchimento senza corrispettivo, voluto per spirito liberale da un soggetto a favore dell'altro, ma se ne distinguono perché l'arricchimento del beneficiario non si realizza con l'attribuzione di un diritto o con l'assunzione di un obbligo da parte del disponente, ma in modo diverso.

Si tratta, in particolare, di stabilire se l'operazione attributiva di strumenti finanziari dal patrimonio del beneficiante in favore di un altro soggetto, compiuta a titolo liberale attraverso una banca chiamata a dare esecuzione all'ordine di trasferimento dei titoli impartito dal titolare con operazioni contabili di addebitamento e di accredito, costituisca una donazione tipica, identificata dalla definizione offerta dall'art. 769 c.c., o sia inquadrabile tra le liberalità non donative, ai sensi dell'art. 809 c.c., ossia tra gli atti, molti dei quali aventi una propria disciplina, che, secondo una accreditata definizione dottrinale, possono essere impiegati per attuare in via mediata effetti economici equivalenti a quelli prodotti dal contratto di donazione.

Più precisamente, occorre domandarsi se la stabilità del trasferimento di ricchezza attuato donandi causa a mezzo banca sia subordinata all'adozione dello schema formale - causale della donazione; o se l'attribuzione liberale a favore del beneficiario rappresenti una conseguenza indiretta giustificata dal ricorso ad un'operazione trilaterale di movimentazione finanziaria con l'intermediazione dell'ente creditizio.

1.1. - La riconduzione all'uno o all'altro ambito ha conseguenze sul piano della disciplina applicabile.

Infatti, il Codice civile estende alle liberalità diverse dalla donazione tipica le disposizioni riguardanti la revocazione per causa di ingratitudine e per sopravvenienza di figli e quelle sulla riduzione per integrare la quota dovuta ai legittimari (art. 809), e le assoggetta alla disciplina della collazione (art. 737), ma al contempo prevede l'applicabilità delle norme riguardanti l'atto per mezzo del quale la liberalità è compiuta, senza che occorra l'assolvimento dell'onere della forma di cui all'art. 782.

Il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 c.c., la forma è sostituita dalla *traditio*) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni.

Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. 3[^], 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. 2[^], 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. 1[^], 5 giugno 2013, n. 14197).

2. - Per rispondere al quesito, occorre preliminarmente procedere ad una ricognizione delle ipotesi più significative che l'esperienza giurisprudenziale ha ricondotto all'ambito della donazione indiretta e di quelle per le quali si è ritenuta invece necessaria l'adozione del contratto di donazione per la manifestazione della volontà e per la realizzazione dell'interesse liberale.

3. - La liberalità non donativa può essere realizzata con un contratto a favore di terzo, ossia in virtù di un accordo tra disponente - stipulante e promittente con il quale al terzo beneficiario è attribuito un diritto, senza che quest'ultimo paghi alcun corrispettivo e senza prospettiva di vantaggio economico per lo stipulante. Il contratto a favore di terzo può bensì importare una liberalità a favore del medesimo, ma costituendo detta liberalità solo la conseguenza non diretta né principale del negozio giuridico avente una causa diversa, si tratta di una donazione indiretta, la quale, se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste (Cass., Sez. 1[^], 29 luglio 1968, n. 2727).

Seguendo quest'ordine di idee, si è ricondotta alla donazione indiretta la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatori, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatore (Cass., Sez. 2[^], 10 aprile 1999, n. 3499; Cass., Sez. 1[^], 22 settembre 2000, n. 12552; Cass., Sez. 2[^], 12 novembre 2008, n. 26983). Anche la cointestazione di buoni postali fruttiferi, ad esempio operata da un genitore per ripartire fra i figli anticipatamente le proprie sostanze, può configurare, ove sia accertata l'esistenza dell'*animus donandi*, una donazione indiretta, in quanto, attraverso il negozio direttamente concluso con il terzo depositario, la par-

te che deposita il proprio denaro consegue l'effetto ulteriore di attuare un'attribuzione patrimoniale in favore di colui che ne diventa beneficiario per la corrispondente quota, essendo questi, quale contitolare del titolo nominativo a firma disgiunta, legittimato a fare valere i relativi diritti (Cass., Sez. 2[^], 9 maggio 2013, n. 10991).

3.1. - Costituisce del pari donazione indiretta il pagamento di un'obbligazione altrui compiuto dal terzo per spirito di liberalità verso il debitore (Cass., Sez. 1[^], 3 maggio 1969, n. 1465). Anche qui si assiste ad un'operazione che vede il coinvolgimento delle sfere giuridiche di tre soggetti: il solvens, estraneo al rapporto obbligatorio ma autore dell'adempimento, il quale dispone della propria sfera nel senso della liberalità verso il debitore, liberandolo da un'obbligazione; il creditore; ed il debitore, beneficiario della liberalità.

3.2. - Il risultato liberale può essere conseguito anche attraverso la combinazione di più atti e negozi. A seguito di una pronuncia di queste Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 5 agosto 1992, n. 9282), la giurisprudenza qualifica l'intestazione di beni a nome altrui come una donazione indiretta del bene: una liberalità nascente da un complesso procedimento, rivolto a fare acquistare al beneficiario la proprietà di un bene, nel quale la dazione del denaro, anche quando fatta dal beneficiante al beneficiario, assume un valore semplicemente strumentale rispetto al conseguimento di quel risultato (Cass., Sez. 3[^], 14 maggio 1997, n. 4231; Cass., Sez. 2[^], 29 maggio 1998, n. 5310; Cass., Sez. 2[^], 24 febbraio 2004, n. 3642; Cass., Sez. 6[^]-2, 2 settembre 2014, n. 18541; Cass., Sez. 2[^], 4 settembre 2015, n. 17604; Cass., Sez. 2[^], 30 maggio 2017, n. 13619).

3.3. - Donazione indiretta può aversi anche quando le parti di un contratto oneroso fissino un corrispettivo molto inferiore al valore reale del bene trasferito ovvero un prezzo eccessivamente alto, a beneficio, rispettivamente, dell'acquirente o dell'alienante (Cass., Sez. 2[^], 7 giugno 2006, n. 13337; Cass., Sez. 2[^], 30 gennaio 2007, n. 1955; Cass., Sez. 2[^], 3 gennaio 2009, n. 23297; Cass., Sez. 2[^], 23 maggio 2016, n. 10614). In tal caso, infatti, il contratto di compravendita è stipulato dalle parti soltanto per conseguire - appunto, in via indiretta, attraverso il voluto sbilanciamento tra le prestazioni corrispettive - la finalità, diversa ed ulteriore rispetto a quella di scambio, consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che beneficia dell'attribuzione di maggior valore.

3.4. - Anche la rinuncia abdicativa può atteggiarsi a liberalità (Cass., Sez. 2[^], 3 marzo 1967, n. 507; Cass., Sez. 2[^], 29 maggio 1974, n. 1545; Cass., Sez. 2[^], 10 gennaio 2013, n. 482; Cass., Sez. 2[^], 25 febbraio 2015, n. 3819).

4. - Passando alle ipotesi che sono state ricondotte, attraverso un'opera di perimetrazione, nell'ambito del contratto di donazione, la giurisprudenza (Cass., Sez. 1[^], 23 febbraio 1973, n. 527) ha considerato donazione diretta il trasferimento del libretto di deposito a risparmio al portatore, effettuato dal depositante al terzo possessore al fine di compiere una liberalità; e ciò sul rilievo che, quando trasferisce detto libretto, il depositante non utilizza la causa tipica del rapporto con la banca per conseguire un diverso risultato economico, ma pone in essere con un diverso soggetto un altro negozio, quello di trasferimento, realizzabile per una delle tante cause possibili, le quali non sono conseguite come effetto indiretto della trasmissione, ma ne costituiscono direttamente lo scopo.

4.1. - Analogamente, le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette. Il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta. L'astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha, infatti, funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante. Si è infatti affermato (Cass., Sez. 2[^], 30 marzo 1950, n. 870) che, poiché si rientra nell'ambito dell'art. 809 cod. civ. quando per raggiungere l'intento di liberalità le parti, anziché utilizzare lo schema negoziale, all'uopo apprestato dalla legge, ne abbiano adottato un altro, caratterizzato da causa diversa, la donazione indiretta non è configurabile allorché la donazione sia rivestita sotto la forma cambiaria: in tale ipotesi, restando, nei rapporti tra gli originari negozianti, l'efficacia del titolo formale condizionata alla esistenza ed alla validità del rapporto sottostante, la donazione è impugnabile per la mancanza del requisito della forma dell'atto pubblico.

E più di recente (Cass., Sez. 2[^], 30 maggio 1990, n. 7647; Cass., Sez. 1[^], 6 marzo 1997, n. 1983) - nel ribadire che qualora un assegno bancario venga emesso a titolo di donazione, l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, di tale contratto sottostante implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma - si è sottolineato che l'esclusione dell'onere di forma deve intendersi riferita alle sole fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa

giustificativa del relativo effetto, ma non anche ai negozi astratti come quelli di emissione o di girata di titoli di credito o di assegni, i quali trovano necessario fondamento in un rapporto sottostante, e quindi in un negozio del quale ricorrano i requisiti di sostanza e di forma, con conseguente opponibilità del difetto nei rapporti diretti tra emittente e prenditore e tra girante e rispettivo giratario.

4.2. - È stata ricondotta alla donazione diretta (da Cass., Sez. 2[^], 6 novembre 2008, n. 26746) l'elargizione come tale di somme di danaro di importo non modico mediante assegni circolari, in fattispecie nella quale il beneficiante aveva chiesto alla banca presso la quale intratteneva un rapporto di conto corrente, su cui era autorizzata ad operare anche la beneficiata, la formazione di un certo numero di assegni circolari intestati a quest'ultima disponendo che il relativo importo fosse addebitato a quel conto (assegni poi utilizzati dalla donataria, con autonoma determinazione, per il pagamento del prezzo relativo all'acquisto di un fondo).

4.3. - La giurisprudenza (Cass., Sez. 2[^], 30 marzo 2006, n. 7507) ha inoltre ravvisato una donazione diretta nell'accollo interno con cui l'accollante, allo scopo di arricchire un familiare con proprio impoverimento, si sia impegnato nei confronti di quest'ultimo a pagare all'istituto di credito le rate del mutuo bancario dal medesimo contratto, rilevandosi che la liberalità non è un effetto indiretto ma la causa dell'accollo.

5. - In questa sede non occorre approfondire il profilo teorico dell'inquadramento delle liberalità risultanti da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. È un aspetto, questo, sul quale, alla ricerca del dato unificante delle liberalità non donative, si è soffermata a lungo la dottrina, delineando un panorama articolato: alcuni autori costruendo gli atti di liberalità diversi dalla donazione come un negozio indiretto ed altri muovendo nella direzione di un allontanamento da questa figura; ora cogliendosi l'elemento unificatore e qualificatore nel risultato o effetto dell'atto, riconducibile all'arricchimento del beneficiario, definito nel suo aspetto giuridico o in quello economico; ora mettendosi in luce l'incidenza causale della liberalità nel senso dell'arricchimento dello schema causale minimo eventualmente predisposto dal legislatore (arricchimento inteso non come giustapposizione di un "pezzo", ma come possibilità di emersione di un nuovo profilo di una causa comunque unitaria).

Interessa, piuttosto, considerare gli aspetti di distinzione delle liberalità non donative rispetto al contratto di donazione.

Sotto questo profilo, proprio muovendo dalla lettura dei dati offerti dall'esperienza giurisprudenziale, la dottrina ha evidenziato che la donazione indiretta non si identifica totalmente con la donazione, cioè con il contratto rivolto a realizzare la specifica funzione dell'arricchimento diretto di un soggetto a carico di un altro soggetto, il donante, che nulla ottiene in cambio, in quanto agisce per spirito di liberalità. Si tratta - è stato sottolineato - di liberalità che si realizzano: (a) con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come l'adempimento del terzo o le rinunce abdicative); (b) con contratti (non tra donante e donatario) rispetto ai quali il beneficiario è terzo; (c) con contratti caratterizzati dalla presenza di un nesso di corrispettività tra attribuzioni patrimoniali; (d) con la combinazione di più negozi (come nel caso dell'intestazione di beni a nome altrui).

Va inoltre tenuto conto del significato che la dottrina ha ricondotto alla tipizzazione del contratto di donazione. La configurazione della donazione come un contratto tipico a forma vincolata e sottoposto a regole inderogabili obbliga infatti a fare ricorso a questo contratto per realizzare il passaggio immediato per spirito di liberalità di ingenti valori patrimoniali da un soggetto ad un altro, non essendo ragionevolmente ipotizzabile che il legislatore consenta il compimento in forme differenti di uno stesso atto, imponendo, però, l'onere della forma solenne soltanto quando le parti abbiano optato per il contratto di donazione.

6. - L'inquadramento nella donazione indiretta del trasferimento per spirito di liberalità, a mezzo banca, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli in amministrazione del beneficiante a quello del beneficiario, muove dalla considerazione che l'accreditamento nel conto del beneficiario si presenta come il frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario. Non vi sarebbe nessun atto diretto di liberalità tra soggetto disponente e beneficiario, ma si sarebbe di fronte ad un'attribuzione liberale a favore del beneficiario attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione.

È una soluzione che le Sezioni Unite non condividono, perché l'operazione bancaria in adempimento dello *iussum* svolge in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in

grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro. Si è di fronte, cioè, non ad una donazione attuata indirettamente in ragione della realizzazione indiretta della causa donandi, ma ad una donazione tipica ad esecuzione indiretta.

Come infatti si è sottolineato in dottrina, da una parte gli strumenti finanziari che vengono trasferiti al beneficiario attraverso il *virement* provengono dalla sfera patrimoniale del beneficiante; dall'altra il trasferimento si realizza, non attraverso un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma, più semplicemente, mediante un'attività di intermediazione gestoria dell'ente creditizio, rappresentando il bancogiro una mera modalità di trasferimento di valori del patrimonio di un soggetto in favore del patrimonio di altro soggetto.

Milita in questa direzione anche l'osservazione secondo cui nel bancogiro, pur inquadrato nello schema della delegazione che si innesta nel rapporto di mandato sotteso a quello di conto corrente (Cass., Sez. 1[^], 3 gennaio 2017, n. 25), la banca non può rifiutarsi di eseguire l'ordine impartito, in considerazione del rapporto contrattuale che la vincola al delegante, sempre che esista la disponibilità di conto; e ciò a differenza di quanto avviene nella delegazione, dove l'art. 1269 c.c., comma 2, consente al delegato, ancorché debitore del delegante, di non accettare l'incarico.

Pertanto, il trasferimento scaturente dall'operazione di bancogiro è destinato a rinvenire la propria giustificazione causale nel rapporto intercorrente tra l'ordinante-disponente e il beneficiario, dal quale dovrà desumersi se l'accreditamento (atto neutro) è sorretto da una fusta causa: di talché, ove questa si atteggi come causa donandi, occorre, ad evitare la ripetibilità dell'attribuzione patrimoniale da parte del donante, l'atto pubblico di donazione tra il beneficiante e il beneficiario, a meno che si tratti di donazione di modico valore.

6.1. - In particolare, il passaggio di valori patrimoniali a titolo di liberalità dal beneficiante al beneficiario eseguito a mezzo banca non ricade nell'ambito del contratto a favore di terzo, schema attraverso il quale - come si è visto - lo stipulante può realizzare un'attribuzione patrimoniale indiretta a favore del terzo avente i connotati della spontaneità e del disinteresse.

Nel contratto a favore di terzo, infatti, il patrimonio del promittente è direttamente coinvolto nel processo attributivo e non si configura - è stato affermato - come mera "zona di transito" tra lo stipulante e il ter-

zo: l'oggetto dell'attribuzione donandi causa in favore del terzo si identifica con la prestazione del promittente e non con quanto prestato dallo stipulante al promittente medesimo.

A ciò deve aggiungersi che, mentre nel contratto a favore di terzo nasce immediatamente un diritto azionabile del terzo verso il promittente, il terzo beneficiario che sia destinatario di un ordine di giro non acquista alcun diritto nei confronti della banca proveniente dal contratto che intercorre tra la banca medesima e l'ordinante. Difatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 3[^], 1 dicembre 2004, n. 22596; Cass., Sez. 1[^], 19 settembre 2008, n. 23864; Cass., Sez. 1[^], 3 gennaio 2017, n. 25, cit.), l'ordine di bonifico ha natura di negozio giuridico unilaterale, la cui efficacia vincolante scaturisce da una precedente dichiarazione di volontà con la quale la banca si è obbligata ad eseguire i futuri incarichi ad essa conferiti dal cliente, ed il cui perfezionamento è circoscritto alla banca e all'ordinante, con conseguente estraneità del beneficiario, nei cui confronti, pertanto, l'incarico del correntista di effettuare il pagamento assume natura di delegazione di pagamento. Anche il delegato al pagamento può essere obbligato, ma solo se il medesimo si obbliga personalmente verso il creditore delegatario e questi accetti l'obbligazione del delegato, ai sensi dell'art. 1269 c.c., comma 1.

6.2. - Né la fattispecie che qui viene in considerazione è assimilabile alla cointestazione del deposito bancario, suscettibile di integrare gli estremi di una donazione indiretta in favore del cointestatario con la messa a disposizione, senza obblighi di restituzione o di rendiconto, di somme di denaro in modo non corrispondente ai versamenti effettuati. Solo nella cointestazione, infatti, si realizza una deviazione in favore del terzo degli effetti attributivi del contratto bancario; laddove nel caso che ci occupa il contratto di deposito titoli in amministrazione conserva integra la causa sua propria, senza alcuna implementazione liberale, collocandosi l'ordine di bonifico dato alla banca dal beneficiante nella fase di esecuzione del contratto bancario di riferimento.

7. - In conclusione, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: "Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la

stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore".

8. - I motivi in cui si compendia il ricorso - che possono essere scrutinati congiuntamente, stante la loro stretta connessione - si appalesano, a questo punto, fondati.

Ha infatti errato la Corte d'Appello a considerare l'ordine di bonifico del disponente atto idoneo a veicolare lo spirito di liberalità e a qualificarlo, sulla base di una ritenuta equiparazione all'operazione di cointestazione del deposito in conto corrente, come una donazione indiretta, per la quale soltanto non si richiede la forma solenne prevista per la donazione

tipica, pur quando il risultato di liberalità sia di ammontare elevato.

9. - La sentenza impugnata è cassata.

La causa deve essere rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.


Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Trieste.

RIVISTE

GT – Rivista di giurisprudenza tributaria

Mensile di giurisprudenza tributaria

Direzione scientifica: Cesare Glendi



GT – Rivista di giurisprudenza tributaria offre con periodicità mensile:

GUIDA AL CONTENZIOSO, per affrontare le diverse fasi del processo tributario e **conoscere gli orientamenti dei giudici sulle questioni più rilevanti nella consulenza e nella pianificazione fiscale.**

DOCUMENTAZIONE COMMENTATA, con i testi delle sentenze più attuali della **Corte di giustizia UE**, della **Corte costituzionale**, di **legittimità e di merito in materia fiscale**, tutte massimate e corredate da commenti e note d'Autore.

ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA, sui temi di maggior rilevanza giuridica, grazie alla Rassegna delle Sezioni Unite e all'Osser-

vatorio trimestrale, consolidato anche on-line, curati dal prof. Cesare Glendi.

RIGORE SCIENTIFICO E OPERATIVITÀ, un autorevole supporto interpretativo ed una guida che accompagna il professionista nell'esercizio dell'attività contenziosa.

Supporto: carta, web, tablet

Per informazioni:

- **Servizio Informazioni Commerciali:**
Tel. 02.82476794
E-mail: info.commerciali@ipsoa.it
- **Agenzia Ipsoa di zona**
(www.ipsoa.it/agenzie)
- **www.edicolaprofessionale.com**